



COMUNE DI PARETO

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Mioglia 24, 15010 PARETO / C.F. E P.IVA 00460570062 / Tel. 019.721044 – Fax. 019.721290

Prot. 262 del 10/05/2020

**OGGETTO: INDICAZIONE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
PER LA TUTELA DEGLI INSETTI PRONUBI**

IL SINDACO INFORMA

che il Settore fitosanitario della Regione Piemonte, con la nota prot. 8635 in data 24/04/2020, ha fornito le indicazioni per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari per la tutela degli insetti pronubi, ricordando che tra le possibili cause degli spopolamenti e morie di api potrebbero esserci trattamenti con prodotti fitosanitari in presenza di fioriture spontanee e melate.

Infatti, oltre agli insetticidi, anche gli interventi con diserbanti e fungicidi possono arrecare dei danni. **Si invitano, pertanto, tutti gli operatori del settore agricolo, le ditte di manutenzione del verde e tutti i cittadini che curano piante ornamentali o coltivano piccoli appezzamenti di terreno a livello amatoriale, a rispettare rigorosamente quanto previsto dalla normativa regionale a tutela delle api e dei pronubi, nonché le indicazioni sempre presenti in etichetta dei prodotti fitosanitari.**

In caso di trattamenti con diserbanti e/o fungicidi come nel caso di impiego di insetticidi, NON SI PUO' OPERARE in presenza di fiori e di melate.

Per maggiori informazioni leggere la nota regionale sopraindicata, qui di seguito riportata:

In considerazione delle segnalazioni pervenute in questo periodo relative a spopolamenti e morie di api provenienti da varie zone del territorio regionale, si ricorda che tra le possibili cause potrebbero esserci trattamenti con prodotti fitosanitari in presenza di fioriture spontanee e melate. Infatti, oltre agli insetticidi, anche gli interventi con diserbanti e fungicidi possono arrecare dei danni. Si invitano, pertanto, tutti gli operatori del settore agricolo, le ditte di manutenzione del verde e tutti i cittadini che curano piante ornamentali o coltivano piccoli appezzamenti di terreno a livello amatoriale, a rispettare rigorosamente quanto previsto dalla normativa regionale a tutela delle api e dei pronubi, nonché le indicazioni sempre presenti in etichetta dei prodotti fitosanitari.

La Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, prevede: “Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extraforali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api”.


Pertanto, va considerato con estrema attenzione il fatto che, come nel caso di impiego di insetticidi, anche in caso di trattamenti con diserbanti e/o fungicidi NON SI PUO' OPERARE in presenza di fiori e di melate.

Nel caso di fioriture È FONDAMENTALE sfalcare, lasciare appassire e rimuovere la massa vegetale prima di procedere con la distribuzione del prodotto fitosanitario. Tali disposizioni sono valide sia che si operi all'interno di appezzamenti coltivati, sia che vengano trattati bordi di strade, di ferrovie, ecc. Sono altresì valide nel caso di trattamenti di alberate cittadine se sono presenti melate (Es. Tiglio). I trattamenti vanno fatti da personale specializzato, evitando le ore centrali del giorno in cui le api sono in attività e operando in assenza di vento per contrastare i fenomeni di deriva al momento della distribuzione. Quanto sopra è valido anche per gli hobbisti che operano su proprietà private. Si fa presente che l'art. 97 comma 4 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2019 prevede la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui al sopra citato articolo 96 comma 9.

Pareto, 10 maggio 2020



IL SINDACO


Ing. Walter Borreani